



10952

"BIBLIOTECA DI PACE" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 22/10/2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 15.30, in forma online causa Covid -su piattaforma googlemeeet, link google.com/join-ooaf-aob- si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Biblioteca di Pace.

Constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai soci contenente l'o.d.g., l'ora, le modalità di collegamento on-line, assume la presidenza dell'Assemblea Calogero Bellavia. Verbalizza Martina Crescenti.

Verificata la mancanza del numero legale previsto dallo Statuto, il Presidente scioglie l'adunanza e rinvia alla seconda convocazione, fissata alle ore 18.00 dello stesso giorno.

Alle ore 18 il presidente Calogero Bellavia procede innanzitutto -insieme alla segretaria verbalizzante- alla verifica dei soci collegati. Risultano presenti: Bellavia Calogero, Ahmed Sanaa, Russo Patrizia, Matulli Daniela, Aletaha Mohammad, Boulahfa Bouchra, Spina Alessandro, Falcone Delio, Resi Leonardo, Renna Giuseppina, Crescenti Martina, Saloua Ouda, Bellavia Guglielmo e Sarri Marianna.

Hanno inviato delega: Birtolo Laura per Mohammad Aletaha, Ardito Daniele per Patrizia Russo, Martinez Miguel per Martina Crescenti, Manganaro Laura per Calogero Bellavia, Jihad ElBadaoui per Sanaa Ahmed e Barilaro Serena per Calogero Bellavia.

Il presidente constata che la seduta è valida anche in relazione al punto 4 dell'o.d.g. "modifiche allo statuto", in quanto, su un totale di n° 20 soci, 14 risultano collegati e 6 hanno inviato delega.

Si procede quindi alla discussione dell'ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo anno 2019, su proposta del Direttivo dell'Associazione.
2. Determinazione delle quote di iscrizione per l'anno 2021.
3. Attività e progetti in corso e proposte nuove.
4. Modifiche allo statuto con riferimento al d. lgs. 117/2017, art. 101, comma 2 e successive modifiche.

[omissis]

Sul quarto punto all'o.d.g., "Modifiche allo statuto con riferimento al d. lgs. 117/2017, art. 101, comma 2 e successive modifiche", il presidente illustra le modifiche che sono state apportate, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge sul Terzo settore, sopra richiamata. Le modifiche sono approvate alla unanimità.

Il testo dello statuto modificato è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Martina Crescenti)

Il Presidente
(Calogero Bellavia)


BIBLIOTECA DI PACE
Associazione di Promozione Sociale
Via Palazzuolo 69 - 50123 Firenze
C.F. 94055250487

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Atto n° 10952
del 29 OTT. 2020



BIBLIOTECA DI PACE

Associazione di Promozione Sociale- ETS

C. F. 94055250487

Sede legale:

Via Palazzuolo 69- 50123 Firenze

Sede operativa

Via Chiusi 4/3A – 50142 Firenze

e.mail: bibliotecapace@pec.it tel: +39 328 8396495

STATUTO

Art.1 - E' costituita l'associazione denominata "Biblioteca di Pace-ETS". Essa ha durata illimitata.

Art. 2 – Essa ha sede legale in Firenze, in via Palazzuolo 69, e potrà istituire sedi secondarie in qualunque parte dello Stato. Sarà utilizzata la locuzione "Associazione di promozione sociale" seguita dall'acronimo "ETS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

ART. 3 -. L'Associazione si propone di :

- sviluppare la conoscenza e la valorizzazione delle diverse culture del mondo, per promuoverne un confronto che, nel rispetto delle differenze, contribuisca alla crescita di una società multietnica e multiculturale;
- promuovere interventi formativi, di carattere formale e non formale, sia nell'area scolastica –comprese attività di formazione per il personale tutto della scuola- che nell'Educazione degli Adulti, e iniziative di educazione allo sviluppo e alla cooperazione e comunque tutte le attività di interesse generale di cui all'art. 5 Codice del terzo settore .

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'associazione agirà nell'ambito didattico, educativo, della ricerca e culturale in senso lato, promuovendo incontri, seminari, conferenze convegni, corsi specifici o di qualificazione, attività culturali, artistiche e turistiche, avvalendosi dell'opera dei soci e dei non soci ed utilizzando tutti i mezzi di informazione possibili.

L'associazione opererà altresì per favorire l'accoglienza e la convivenza delle diverse etnie e delle minoranze, promuovendo corsi di alfabetizzazione e di formazione per l'insegnamento della lingua italiana come L.2; corrispondenze e gemellaggi con paesi stranieri, organizzare viaggi-studio e campi scuola all'estero, corsi di formazione per mediatori culturali; mostre e convegni, dibattiti, conferenze, seminari ricerche e corsi di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali e formativi.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre:

- * provvedere all'acquisto di attrezzature e materiali necessari alle attività;
- * costituire una biblioteca-centro di documentazione per l'acquisizione, la raccolta la produzione e la diffusione di materiali documentari e didattici sulle tematiche interculturali, nonché un servizio di consulenza per le scuole;
- * provvedere alla produzione ed alla vendita di stampati, anche periodici, di materiale didattico, di audiovisivi, filmati o altro materiale attinente allo scopo sociale, ivi comprese pubblicazioni per conto terzi, sia individui o altre associazioni o enti che non siano in contrasto con lo scopo sociale;
- * organizzare viaggi-studio, manifestazioni culturali e artistiche, convegni, dibattiti, conferenze, mostre, seminari, ricerche e corsi di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali e formativi;
- * promuovere e svolgere in proprio o per conto di terzi attività di ricerca e studio sull'educazione interculturale, anche in collaborazione con Enti, Istituti Università e con organismi di altro tipo;

- * stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per l'organizzazione di iniziative aventi attinenza con gli scopi sociali;
- * promuovere la nascita di enti o gruppi, che anche per singoli settori si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi o altri già esistenti tramite gli opportuni collegamenti.

Per raggiungere le suddette finalità, l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi Ente, Istituto pubblico o privato; locale, nazionale o internazionale, nonché con ogni altro movimento o associazione con i quali ritenga di avere collegamenti.

L'Associazione, che non ha fine di lucro, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o capitale durante la vita dell'organizzazione e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi da attività di raccolta fondi.

ART.4- Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.

Sono fondatori quelli risultanti nell'atto costitutivo. Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche interessate che svolgono attività analoga o connessa a quella dell'Associazione, ovvero coerente in qualsiasi modo con gli scopi della stessa.

Possono essere associate tutte le singole persone e gli enti privati e persone giuridiche, italiani o stranieri, che condividono gli scopi dell'Associazione e cooperano concretamente alla loro realizzazione, alla quale contribuiscono attraverso il versamento di una quota associativa annuale. Chi intende far parte dell'Associazione, deve presentare domanda secondo le norme stabilite dal Regolamento. La domanda di adesione comporta l'accettazione dello Statuto; su di essa delibera, a insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo, nelle modalità stabilite nel Regolamento. Gli enti dovranno allegare alla domanda una copia dello Statuto che attesti l'attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante nelle Assemblies.

ART. 5- Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi dopo un periodo di almeno un anno;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato e alla prima assemblea utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Direttivo., il quale ne prenderà atto.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 7– Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci
- il presidente
- il comitato direttivo

ART. 8 – L'Associazione è retta da un comitato direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Viene eletto dall'assemblea dei soci secondo le modalità definite da apposito Regolamento.

- a- il comitato direttivo dura in carica 3 anni, è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque e si riunisce con periodicità trimestrale;
- b- possono essere membri del comitato direttivo esclusivamente i soci fondatori e quelli ordinari con almeno un anno di attività continuativa nell'associazione;
- c- i membri del comitato direttivo sono rieleggibili;
- d- il comitato direttivo può convocare l'assemblea dei soci qualora lo ritenga necessario, comunque annualmente per l'approvazione obbligatoria del bilancio consuntivo.
- e- Il comitato direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente e un vice-presidente con le stesse facoltà del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo; nomina inoltre un Tesoriere che ha il compito di curare l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.
- f- Il comitato direttivo può inoltre nominare un comitato scientifico, in particolari situazioni in cui sia necessaria la consulenza di esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento dell'Associazione. Il Comitato scientifico favorirà inoltre la ricerca e il massimo rapporto possibile con istituzioni scientifiche e culturali italiane e internazionali.

ART. 9 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi; coordina le attività coadiuvato dai membri del Comitato direttivo e dai responsabili dei diversi settori di intervento; il Presidente può conferire sia ai soci fondatori che a terzi procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del comitato direttivo.

ART. 10 - L'Associazione chiude l'esercizio sociale annualmente il 31 dicembre, data in cui devono essere definiti l'inventario e il bilancio annuale; il bilancio verrà presentato al direttivo entro e non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio relativo.

ART. 11 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è il massimo organo deliberante e si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo proposto dal Comitato direttivo e per determinare la quota annuale di iscrizione. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci; le assemblee in seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ai sensi dell'art. 24, c. 4 del d.lgs. n. 117/2017, i soci impossibilitati a intervenire in presenza, possono partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esprimere il voto per

corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12- L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art 17 c. 4 del d.lgs. n. 117/2017, le spese sostenute dal volontario tuttavia possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, nel rispetto di quanto stabilito dal Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Modalità e importi saranno adeguati a quanto previsto da eventuali modifiche della norma di legge, senza che sia necessario modificare lo statuto.

Quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, i soci potranno essere chiamati a svolgere anche attività continuativa e retribuita e prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti da redigere dal Comitato direttivo.

L'associazione assicura i soci e i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività sociali, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 13 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione deliberate di anno in anno dall'Assemblea
- dal ricavato delle iniziative a cui l'Associazione darà vita;
- da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni di qualsiasi natura e da ogni altro tipo di proventi previsti dalle leggi vigenti.

Il patrimonio dell'Associazione non è mai ripartibile tra i soci sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad analogo Ente che verrà scelto dall'assemblea che delibera lo scioglimento stesso.

ART. 14– Il Comitato Direttivo avrà facoltà di emettere un regolamento per le attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per i singoli settori di attività.

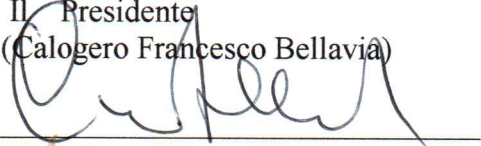
ART. 15– Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dal Comitato direttivo e dalla assemblea dei soci con almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio della Biblioteca di Pace dovrà accogliere almeno i 2/3 dei voti.

ART. 16 – Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

(Stesura originaria 23 gennaio 1995

Revisione dello statuto: 22 Ottobre 2020 sulla base del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. Codice del terzo settore).

Il Presidente
(Calogero Francesco Bellavia)



BIBLIOTECA DI PACE
Associazione di Promozione Sociale
Via Palazzuolo 69 - 50123 Firenze
C.F. 94055250487